EREDITÀ E FISCO
GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

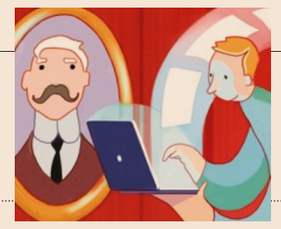

Le regole. L'iter telematico è volontario nel 2018 e obbligatorio dal 2019
I tributi, l'imponibile, le aliquote da applicare, le eccezioni e gli sconti

Successione a doppie vie, istruzioni per l'uso

Debutta la possibilità di dichiarazione telematica: 17 quadri e tutti gli input per il calcolo del prelievo

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Anche le pratiche ereditarie si "allineano" al dominio del web e la dichiarazione di successione diventa telematica, per ora in modo volontario e alternativo alla carta, dal 2019 come unica modalità ammessa. Lo ha stabilito il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 (prot. n. 305134), con il quale è stata approvata anche la modulistica in formato digitale.

Partendo da questa novità di rilievo, in queste pagine approfondiamo gli adempimenti e la tassazione (e relativi "sconti") che scattano in caso di decesso di una persona.

L'obbligo dichiarativo

Il primo è proprio l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione, ovvero di registrare all'agenzia delle Entrate la modulistica con la quale si dichiarano ai beneficiari della successione la consistenza del patrimonio oggetto di successione e del suo valore imponibile ai fini dei tributi.

caso di trasmissione a causa di morte e cioè l'imposta di successione nonché, se vi sono beni immobili, l'imposta ipotecaria e quella catastale.

Come detto, dal 1° gennaio 2019 scatterà l'obbligo di dichiarazione online: si dovrà trattare comunque di successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 in avanti, in quanto per quelle aperte in precedenza continuerà a utilizzare il modello cartaceo (il "modello 4", approvato con Dm 10 gennaio 1992). Sempre con modello cartaceo si continueranno a registrare le dichiarazioni di successione integrative, sostitutive o modificative di tutte le dichiarazioni di successione registrate con il modello 4.

Le regole per quest'anno

Per tutto il 2018, comunque, chi opterà per la dichiarazione in via telematica dovrà seguire queste modalità:

- fino al 14 marzo 2018 si dovrà usare il modello informatico approvato con il provvedimento del direttore delle Entrate del 15 giugno 2017;
- dal 15 marzo al 31 dicembre 2018 si potrà usare, in alternativa al modello approvato nel giugno scorso, quello approvato con il provvedimento 305134.

Oltre all'ultimo provvedimento contiene anche le istruzioni per compilare il nuovo modello informatico: due fascicoli di complessive 85 pagine che, per il numero e il rigaggio assai fitto, assomigliano più a un manuale dell'imposta di successione che a un vademecum per districarsi nei numerosissimi campi in cui sono suddivisi i 17 quadri (da EA a ES) che compongono le 19 pagine del modello in questione. Una complicazione inevitabile date le innumerevoli sfaccettature normative di cui si deve tener conto per fronteggiare le infinite situazioni concrete di una successione.

I tempi di presentazione

Per presentare la dichiarazione la legge concede un anno di tempo dalla data di apertura della successione, e cioè dal giorno del decesso. Vi sono però alcuni casi particolari: ad esempio, nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, il termine annuale decorre dal giorno in cui scade il termine per redigere l'inventario; in caso di rinuncia all'eredità, il termine decorre dal giorno in cui il chiamato ulteriore viene a conoscenza della rinuncia. Quest'ultima regola vale anche nel caso in cui si verifichino eventi che mutino il quadro ereditario: ad esempio, la scoperta di un testamento di cui non si conosceva l'esistenza.

La dichiarazione di successione non deve però essere presentata se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIDEOFORUM SU FACEBOOK
Le novità su successioni e Fisco: venerdì 26 gennaio alle 10:30 «Il Sole 24 Ore» propone un videoforum con Angelo Busani, Franca Deponti e Francesca Milano
www.facebook.com/ilsole24ore

Attenzione al calendario

Modelli da usare per la successione a seconda della data di apertura

Tipo di successione	Modulistica
Successioni aperte prima del 3 ottobre 2006	**Modello cartaceo** (Dm 10 gennaio 1992)
Successione integrativa, sostitutiva o integrativa di una successione in ogni tempo dichiarata con modello cartaceo	
Successione aperta dal 3 ottobre 2006 e presentata prima del 15 marzo 2018	**Modello cartaceo** (Dm 10 gennaio 1992) o **modello informatico** (decreto direttoriale 15 giugno 2017)
Successione aperta dal 3 ottobre 2006 e presentata dal 15 marzo 2018 al 31 dicembre 2018	**Modello cartaceo** (Dm 10 gennaio 1992) o **modello informatico** (decreto direttoriale 15 giugno 2017 oppure decreto direttoriale 28 dicembre 2017)
Successione aperta dal 3 ottobre 2006 e presentata dal 1° gennaio 2019	**Modello informatico** (decreto direttoriale 28 dicembre 2017)

La liquidazione. Procedura chiusa entro tre anni

Imposte da pagare in due tempi distinti

Angelo Busani

Il pagamento dei tributi dovuti alla presentazione di una dichiarazione di successione si articola in due momenti. Anzitutto, per registrare la successione all'agenzia delle Entrate, il contribuente deve prima autoliquidare le imposte ipotecaria e catastale e i tributi speciali con le seguenti modalità:

- se la dichiarazione è presentata in forma cartacea o online dal contribuente, il pagamento va fatto con addebito sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'agenzia delle Entrate o Poste italiane;
- se la dichiarazione è presentata online tramite un pubblico ufficiale o intermediario abilitati, il pagamento va fatto mediante addebito online disposto dal pubblico ufficiale o intermediario sul proprio conto corrente o su quello del dichiarante (aperto presso una banca convenzionata con le Entrate o presso Poste Italiane);
- se la dichiarazione è presentata mediante consegna del modulo digitale all'ufficio Entrate territoriale competente, il pagamento va fatto dal contribuente in banca, all'ufficio postale o all'agente della riscossione, utilizzando il modello F24 oppure con addebito sul proprio conto corrente (aperto presso una banca convenzionata con le Entrate o Poste italiane).

Una volta che la dichiarazione di successione è registrata, l'ufficio notifica un avviso di liquidazione dell'imposta di successione dovuta che il contribuente deve pagare entro 60 giorni. Questa notifica va effettuata entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione. Dal pagamento dell'imposta l'ufficio ha due anni per notificare un avviso di accertamento e contestare il contenuto della dichiarazione (ad esempio, elevare il valore dichiarato di un'area edificabile). Se la dichiarazione di successione è del tutto omessa, il fisco ha cinque anni (dalla data entro la quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere registrata) per la registrazione d'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agenda

Presentazione della dichiarazione di successione
- Un anno dal decesso

Pagamento di tributi autoliquidati
- Prima di presentare la dichiarazione di successione

Notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta
- Entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione

Pagamento dell'imposta
- Entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione

Notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione di maggiore imposta
- Entrodue anni dal pagamento dell'imposta di successione

Termine per contestare l'omessa dichiarazione
- Cinque anni dalla data entro cui la dichiarazione di successione avrebbe dovuto essere registrata

L'invio. Solo la seconda ricevuta rilasciata dall'Agenzia dopo la verifica dei dati attesta la trasmissione della dichiarazione mettendo al riparo da «multe»

Presentazione conclusa dopo il controllo

Angelo Busani

L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava, di regola, sugli eredi e sui legatari (vi sono poi casi specifici nei quali l'obbligo grava su altri soggetti, come il curatore dell'eredità giacente o l'esecutore testamentario). Ma anche i semplici «chiamati all'eredità» (vale a dire coloro che possono divenire eredi se accettano l'eredità) sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione.

Tuttavia, i «chiamati», a differenza degli eredi, rispondono solidalmente dell'imposta di successione nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti; mentre gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Quanto ai legatari, essi sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in relazione alla medesima successione, è sufficiente che la presenti uno solo di essi.

La dichiarazione di successione in formato cartaceo si presenta (manualmente o mediante lettera raccomandata) all'ufficio delle Entrate territorialmente competente in ragione della ultima residenza anagrafica del defunto. Per la dichiarazione digitale occorre avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia. Alla trasmissione può direttamente provvedere il dichiarante; in alternativa, questi può darne incarico agli intermediari abilitati (ad esempio professionisti e Caf) oppure può presentare il file con il modulo digitale all'ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate competente, chiedendo che sia questo a trasmetterlo in via telematica.

Se la residenza del defunto era all'estero (o non è nota) e questi non aveva mai risieduto in Italia, la sede competente è l' ufficio territoriale di Roma 6 Eur-Torrino; se invece il defunto aveva risieduto in Italia, prima di risiedere all'estero, l'ufficio competente è quello dell'ultima residenza nota in Italia.

Una volta trasmesso il modulo, il sistema rilascia una prima ricevuta, immediatamente dopo l'invio. A seguito dei controlli formali sui dati riportati nel modello viene poi rilasciata una seconda ricevuta, nella quale sono indicati gli estremi di registrazione della dichiarazione di successione. Nel primo fascicolo delle Istruzioni si legge che: «La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa (2° ricevuta)».

Si spera che questa seconda ricevuta giunga al contribuente assai celermente in quanto, nel caso di trasmissione a ridosso della scadenza del termine per presentare la dichiarazione, se questa seconda ricevuta giungesse oltre il termine, al contribuente sarebbe comminata la sanzione per ritardata presentazione della dichiarazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cinque passaggi del sistema telematico

01 | PRIMA RICEVUTA
Attesta l'avvenuto invio del file contenente la dichiarazione di successione

02 | SECONDA RICEVUTA
Dopo lo svolgimento dei controlli formali, attesta l'avvenuta registrazione della dichiarazione di successione. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione si intende adempiuto quando il mittente ottiene questa ricevuta

03 | TERZA RICEVUTA
In caso di utilizzo dell'addebito in conto corrente per il pagamento delle imposte dovute, il sistema telematico rilascia una terza ricevuta che attesta l'esito del pagamento

04 | QUARTA RICEVUTA
Dopo i controlli dell'ufficio, il servizio telematico fornisce la ricevuta con una copia semplice della dichiarazione di successione, munita degli estremi di registrazione, la quale è resa disponibile nel "cassetto fiscale" del dichiarante e dei beneficiari presenti nel quadro EA (a esclusione dei legatari che possono visionare solo la dichiarazione da loro presentata con riferimento al proprio legato)

05 | QUINTA RICEVUTA
Il sistema telematico fornisce la ricevuta contenente l'esito della domanda di volture catastali, sempre che il contribuente non abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica

L'imposta di successione. Percentuale del 4% solo oltre la soglia - In ogni caso per i portatori di handicap grave c'è una quota esente di 1,5 milioni

Coniuge e figli con franchigia di un milione

Angelo Busani

L'imposta di successione è calcolata sul valore imponibile delle singole attribuzioni che ciascun successore riceve. A questo valore imponibile si riferiscono le seguenti aliquote:

- il 4% che si applica sul valore dell'attribuzione eccedente un milione di euro, se il beneficiario della trasmissione ereditaria è coniuge (o unito civilmente) o figlio del defunto/a (il "de cuius", cioè colui che lascia l'eredità);
- il 6%, che si applica sul valore dell'attribuzione eccedente i 100mila euro, se il beneficiario della trasmissione ereditaria è fratello o sorella del de cuius;
- il 6%, se il beneficiario della trasmissione ereditaria è un parente in linea collaterale del de cuius diverso da fratelli e sorelle: si tratta, ad esempio, dello zio del de cuius (che è parente in linea collaterale di 3° grado) oppure di suo cugino (che è parente di 4° grado), ricordando che l'eredità non si devolve oltre il 6° grado di parentela;
- il 6%, se il beneficiario della trasmissione ereditaria è un affine in linea retta del de cuius o un affine in linea collaterale del de cuius entro il terzo grado: per "affini" si intendono i parenti del coniuge superstite (o unito civile) del de cuius (ad esempio, il genitore del coniuge, e cioè lo suocero del de cuius, che è affine in linea retta di primo grado del de cuius, oppure il fratello del coniuge, che è affine in linea collaterale di secondo grado del de cuius);
- l'8% in ogni altro caso: si pensi al lascito a favore di una persona convivente (anche se la convivenza è registrata all'anagrafe) che non sia né parente né affine né parte di una unione civile; oppure al lascito a un ente che non beneficia di agevolazioni (per il quadro delle agevolazioni fiscali in sede di successione si vedano i servizi nella pagina seguente).

Occorre peraltro precisare che se il beneficiario dell'eredità è un soggetto colpito da un handicap classificato come grave, egli può in ogni caso avvalersi di una franchigia pari a 1,5 milioni.

All'imposta di successione vanno aggiunte le imposte ipotecaria e catastale, che sono dovute rispettivamente con l'aliquota del 2 e dell'1%, da applicare al valore imponibile degli immobili oggetto di trasmissione ereditaria. Il valore è, di regola, quello che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i noti coefficienti di aggiornamento per il metodo di calcolo (si veda l'apposito servizio nella pagina successiva).

Le imposte ipotecaria e catastale si abbattono, tuttavia, alla misura fissa di 200 euro ciascuna se la trasmissione ereditaria ha per oggetto un'abitazione (ma non accatastata nelle categorie A1, A8 e A9) per la cui acquisizione almeno uno dei beneficiari della casa stessa abbia i requisiti per ottenere l'agevolazione "prima casa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così le aliquote

Aliquota	Rapporto con il de cuius
4% con franchigia di 1 milione [2]	Coniuge [1]
	Parenti in linea retta: genitore (1° grado), nonno/a (2°), bisnonno/a (3°) etc fino al 6° grado; figlio (1° grado), nipote ex filio (2°) etc fino al 6° grado
6% con franchigia 100mila euro [2]	**Fratelli e sorelle**
6% senza franchigia [2]	**Altri parenti fino al 4° grado**: zio/a (3° grado), cugino/a (4°)
	Affini in linea retta: genitore del coniuge (1° grado), nonno del coniuge (2°), eccetera; figlio del coniuge che non sia figlio anche del de cuius (1° grado), nipote ex filio del coniuge, eccetera
	Affini in linea collaterale fino al 3° grado: fratello o sorella del coniuge (2° grado), zio del coniuge (3°)
8% [2]	**Soggetti diversi dai precedenti**

Nota: (**1**) Il coniuge è sempre parificato all'unito civile: (**2**) se il beneficiario ha un handicap qualificato "grave" c'è una franchigia di 1 milione 500 mila euro

Le sanzioni. L'omissione si paga a caro prezzo

Il ritardo si rimedia con il ravvedimento

Angelo Busani

Nel caso in cui la registrazione della dichiarazione di successione sia omessa, si applica una sanzione che va dal 120 al 240 per cento dell'imposta liquidata; e, se non è dovuta imposta, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro.

Se invece la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento dell'imposta liquidata; e, se non è dovuta imposta, si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.

Il tardivo versamento dell'imposta comporta invece l'applicazione della sanzione del 30%, calcolata sull'importo non versato. Tuttavia, prima che avvenga l'accertamento d'ufficio si può effettuare il cosiddetto "ravvedimento operoso", mediante il quale è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

In particolare, se il pagamento è effettuato:

- entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un 1/10 della metà (1,5 per cento) e ulteriormente ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo (in sostanza, la sanzione è dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo);
- entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/10 della metà (e, quindi, all'1,5 per cento);
- entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/9 della metà (e, quindi, all'1,67 per cento);
- entro 1 anno dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/8 (e, quindi, al 3,75 per cento);
- entro 2 anni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/7 (e, quindi, al 4,29 per cento).
- oltre 2 anni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/6 (e, quindi, pari al 5 per cento).

Il pagamento spontaneo deve comprendere l'imposta dovuta, gli interessi - calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito - e la sanzione in misura ridotta. Per le imposte autoliquidate per le successioni occorre utilizzare il modello F24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «riduzione»

Ravvedimento operoso: così la sanzione ridotta

Effettuazione del ravvedimento	Sanzione
Entro 15 giorni	*0,10%
Entro 30 giorni	1,50%
Entro 90 giorni	1,67%
Entro 1 anno	3,75%
Entro 2 anni	4,29%
Oltre 2 anni	5,00%

(*) per giorno di ritardo

Le altre imposte. Richiesti altri piccoli versamenti tra bolli, ricevute e ipoteche - Somme più elevate con immobili in varie città

Il rompicapo dei tanti tributi «minori»

Angelo Busani

Quando si presenta una dichiarazione di successione occorre pagare, oltre all' imposta di successione e alle imposte ipotecaria e catastale, anche alcuni altri tributi "minori".

Questo rende il calcolo del dovuto particolarmente complicato, data la sua tecnicità; tanto che viene da chiedersi se una simile difficoltà sia effettivamente giustificata per importi, tutto sommato, decisamente bassi.

Anzitutto, l'imposta di bollo, dovuta nella misura di 85 euro da moltiplicare per tante volte quante sono le Conservatorie dei registri immobiliari nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto di successione. Quindi, se sono trasmessi due immobili a Milano, tre immobili a Roma e un immobile a Torino, l'imposta di bollo ammonta a 255 euro (85 x 3).

L'imposta di bollo nella misura di 32 euro complessivi (16 per la richiesta e altrettanti per il rilascio del certificato) è dovuta se chi presenta la dichiarazione richiede l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione stessa (che è utile, ad esempio, per esibirla alla banca ove esistono risorse finanziarie intestate al defunto, al fine di ottenerne lo svincolo). Per il rilascio di questa attestazione occorre anche pagare un "tributo speciale" di 12,40 euro, più 0,62 centesimi per ogni pagina della dichiarazione (compresi frontespizio e informativa sulla privacy).

Tributi speciali sono anche dovuti per gli adempimenti connessi alla presenza di immobili nella dichiarazione di successione. Essi sono da calcolare così:

- 7,44 euro per diritto di ricerca;
- 3,72 euro per ogni nota di trascrizione (e, quindi, da moltiplicare per il numero delle Conservatorie dei registri immobiliari competenti per territorio in base agli immobili elencati nella dichiarazione di successione);
- 1,24 euro per la prima pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione, importo che, anch'esso, deve essere moltiplicato per il numero delle Conservatorie;
- 18,59 euro per ogni richiesta di formalità ipotecaria (e, pertanto, da moltiplicare per il numero delle Conservatorie).

Infine sono dovute le tasse ipotecarie: 90 euro per ciascuna Conservatoria (35 per la trascrizione e 55 per la voltura catastale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri tributi: l'esempio

Tributi dovuti per due immobili, uno a Roma e l'altro a Milano

	Tributo speciale	Moltiplicatore per numero di Conservatorie	Totale tributi speciali	Totale generale
Diritto di ricerca	7,44	-	7,44	Totale tributi speciali: ~~54,54~~€
Note di trascrizione	3,72	2	7,44	Si aggiungono (90+90 =) 180 euro per tasse ipotecarie
Prima pagina di ciascuna nota di trascrizione	1,24	2	2,48	
Formalità presso i Registri Immobiliari	18,59	2	37,18	Totale generale 54.54 + 180 = 234,54€